



# Decreto federale che approva un limite di spesa per l'indennità dell'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 12 della legge del ...<sup>2</sup> sul trasporto di merci;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 2024<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

Per il periodo 2026–2029 è approvato un limite di spesa di 40 milioni di franchi per l'indennità dei costi non coperti dell'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia.

## **Art. 2**

L'importo del limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (pari a 104,4 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2023: +2,2 %;
- b. 2024: +1,9 %;
- c. 2025: +1,1 %;
- d. 2026 e anni seguenti: +1,0 % all'anno.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101  
2 RS ...; FF 2024 301  
3 FF 2024 300

